

**FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA
STATUTO**

ALLEGATO	"A"	AL
N.	75697	DI REP
E AL N.	33432	DI RACC.

Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

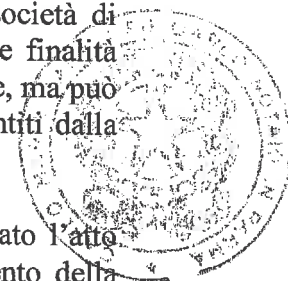
1. La Fondazione Teatro Regio di Parma, costituita ai sensi degli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa del Comune di Parma con atto n. 70945 del 30.01.2002 è aperta al concorso di altri Soci, pubblici o privati, ed ha durata illimitata.
2. La Fondazione è riconosciuta Teatro di Tradizione ai sensi dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, e svolge la propria attività in Italia e all'estero.
3. La Fondazione ha sede in Parma, Strada Giuseppe Garibaldi, n. 16/a, e può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e, ove occorra, anche all'estero.

Art. 2 – Scopo Istituzionale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa promuove la diffusione dell'arte e della cultura teatrale, musicale, di danza, cinematografica e dello spettacolo in genere, nonché la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività. Essa persegue, altresì, finalità di sostegno delle attività di formazione superiore e di ricerca, di organizzazione di eventi ed iniziative di natura culturale, in particolare, musicale e di agevolazione della produzione culturale innovativa, di sviluppo della domanda e dell'offerta orientata alla coesione sociale della comunità, alla divulgazione della cultura moderna e della sua necessaria simbiosi con l'uso razionale delle risorse naturali del pianeta e con un'economia sostenibile. La Fondazione promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale. Essa provvede inoltre direttamente alla gestione di teatri e strutture ad essa affidati, ne conserva e valorizza l'eredità storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera, ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale e realizza, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali, nonché di prosa ed assimilati.
2. Per il raggiungimento delle finalità statutarie la Fondazione può instaurare rapporti di coproduzione e collaborazione con enti culturali e teatrali a carattere nazionale ed internazionale, nonché costituire o partecipare a consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con Istituzioni ed Enti pubblici e con soggetti privati.
3. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie. La Fondazione può quindi porre in essere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali o in enti diversi dalle società, necessaria al perseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziaria sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 – Socio Fondatore, Soci Ordinari, Altri Soci.

1. È Socio fondatore della Fondazione il Comune di Parma, che ha stipulato l'atto costitutivo, conferito il patrimonio iniziale, impegnandosi al mantenimento della stessa.
2. Sono Soci ordinari le persone fisiche o giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che concorrono ad integrare il patrimonio della Fondazione con apporti di risorse nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione, con la delibera di ammissione del Socio. L'eventuale



determinazione del valore dei beni assegnati avviene, ove possibile, sulla base dei prezzi di mercato, oppure a mezzo di apposita stima peritale asseverata. I Soci ordinari si impegnano, altresì, a conferire alla Fondazione apporti finanziari annuali, destinati agli oneri di gestione.

3. Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato, sulle proposte di adesione dei Soci ordinari. Il Consiglio di Amministrazione, direttamente o delegandola al Sovrintendente, deve provvedere alla regolare tenuta del libro dei Soci.
4. Non possono essere prese in considerazione le domande di aspiranti Soci che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere, con mezzi economici e materiali, alla formazione del patrimonio ed alla gestione della Fondazione.
5. Perdono la qualità di Soci, per giusta causa, le persone fisiche o giuridiche e gli enti collettivi che non ottemperano agli impegni finanziari assunti secondo il precedente comma 2; comportamenti pregiudizievoli od ostativi per l'attività istituzionale della Fondazione, da parte dei Soci, possono costituire giusta causa della perdita della qualità di Socio. La perdita della qualità di Socio non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito, né di altri apporti finanziari a qualsiasi titolo corrisposti. Nessun Socio della Fondazione può comunque richiedere la restituzione dei finanziamenti effettuati.
6. La perdita della qualità di socio per qualunque motivo, compreso il recesso da parte del Socio per giusta causa, ha effetto dal momento della comunicazione della relativa delibera al Socio, da parte del Consiglio di Amministrazione.
7. Altre categorie di Soci (sostenitori, benemeriti), non muniti di diritto di voto e senza rappresentanza nella *governance* della Fondazione, possono essere appositamente previste, in particolari motivate situazioni, e deliberate col voto unanime dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e diritti descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante;
 - b) dagli apporti dei Soci, come previsti dal presente Statuto.
2. Il patrimonio potrà essere implementato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro perseguimento.
3. Del patrimonio fanno parte altresì:
 - a) i beni mobili di proprietà della Fondazione, ivi compresi i diritti immateriali di utilizzo economico degli spettacoli da essa prodotti o distribuiti, in conformità alle norme poste a tutela della proprietà industriale;
 - b) i contributi pubblici e privati erogati al patrimonio a qualunque titolo;
 - c) l'eventuale eccedenza di gestione;
 - d) il nome, i marchi, i loghi, l'immagine storica del Teatro, le denominazioni delle manifestazioni.
4. I contributi alla gestione e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Soci, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi delle attività.
5. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. L'accettazione di donazioni e di lasciti testamentari spetta alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione ovvero espone le ragioni della mancata accettazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili eventualmente

- compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o comunque acquisiti, devono essere venduti salvo che vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, al patrimonio della Fondazione.
6. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, dell'immagine storico-culturale dei teatri ad essa affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia concedere l'uso dei predetti beni immateriali, per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione.
 7. La concessione in uso temporaneo a terzi, degli spazi del Teatro e degli altri immobili di proprietà, affidati o gestiti dalla Fondazione, è disciplinata dal "Regolamento di Concessione in Uso del Teatro" approvato dai deputati Organi della Fondazione.

Art. 5 – Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Sovrintendente;
 - e) il Collegio Sindacale;
 - f) l'Organo di Revisione.
2. Ciascun Organo della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina dei suoi componenti, ne verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo Statuto, nonché ogni eventuale incompatibilità. Se la verifica ha esito negativo, viene dichiarata la decadenza del membro e la sua sostituzione.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, nonché il Presidente, dopo avere espressamente accettato la carica, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
 - a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'Organo;
 - b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità Sociale), lett. a), b), c), d), e);
 - c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - d) ingiustificata assenza a tre sedute consecutive dell'Organo del quale fanno parte.
4. La decadenza del membro dall'Organo di cui il componente fa parte è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione, verificate le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza o la revoca possono essere accertate anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.
5. I componenti degli Organi della Fondazione relativamente alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le Società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono attenersi al disposto di cui all'Art. 2391 c.c.

Art. 6 – Assemblea dei Soci - Competenze

1. L'Assemblea dei Soci è composta dal Comune di Parma e dai Soci ordinari, ove esistenti, ed è presieduta dal Sindaco del Comune di Parma, che è il Presidente della Fondazione.
2. Il Comune di Parma designa due membri del Consiglio di Amministrazione, nonché due sindaci effettivi ed uno supplente.



3. I Soci ordinari designano gli altri due membri del Consiglio di Amministrazione, che devono ottenere il preventivo gradimento del Socio fondatore, nonché un sindaco effettivo ed uno supplente. In assenza di Soci ordinari, anche queste designazioni competono al Comune di Parma.
4. L'Assemblea dei Soci nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché l'Organo di Revisione, ovvero il Revisore dei Conti o la Società di Revisione.
5. L'Assemblea esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività della Fondazione e su ogni argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.
6. L'Assemblea recepisce il bilancio di previsione della fondazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione previa approvazione del Consiglio Comunale di Parma nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 13, comma 1.
7. L'Assemblea approva le modifiche dello statuto acquisita la preventiva approvazione del Consiglio Comunale di Parma.
8. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo e probante (e-mail, telegramma, posta elettronica certificata, etc.) inviata al domicilio dei Soci, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data della riunione ed affisso contestualmente nella sede della Fondazione. Qualora ricorrano ragioni di opportunità o di urgenza, tale termine è ridotto fino a due giorni.
9. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne faccia richiesta un Socio ordinario, uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.
10. L'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei componenti con diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.
11. Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un Segretario.
12. Tutti i Soci ordinari hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.
13. Il Sovrintendente e l'Assessore alla Cultura del Comune di Parma partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 7 – Consiglio di Amministrazione

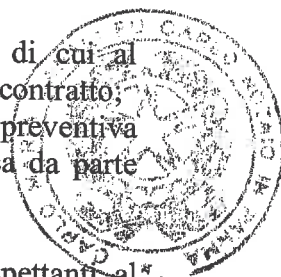
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, di cui quattro designati come all'Art. 6, oltre al Presidente della Fondazione, che è il Sindaco del Comune di Parma.
2. Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.
3. Per essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione è necessario che i candidati posseggano requisiti di onorabilità e professionalità, con riferimento ai settori di attività della Fondazione. Il venir meno dei requisiti di onorabilità comporta l'immediata decadenza dalla carica, che sarà motivatamente pronunciata

dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, al quale verranno contestate per iscritto le circostanze causa della decadenza, e verrà concesso il termine non inferiore a sette giorni per fornire le proprie deduzioni e difese.

4. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, dura in carica cinque anni, ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I cinque anni decorrono dalla prima seduta di insediamento, nella quale i membri sottoscrivono l'atto di accettazione della carica.
5. I componenti nominati dal Comune di Parma decadono al momento della cessazione delle funzioni del Sindaco che li ha nominati.
6. Il venire meno della maggioranza dei componenti comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
7. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare, per qualsiasi ragione, un membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove senza indugio la sostituzione, richiedendo la designazione del nominativo al titolare del relativo potere. Qualora il titolare del potere di designazione non provveda, entro il termine di trenta giorni dall'invito formale del Presidente, il suo comportamento può essere valutato ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 3, comma 5, dello statuto, ed il Presidente della Fondazione può cooptare altro membro, agendo in surroga al Socio inadempiente, con le modalità previste dall'art. 2386 del Codice Civile;
8. Ogni consigliere sostituito, a qualsiasi titolo nominato, rimane in carica per lo stesso periodo del membro che ha sostituito.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Comune di Parma possono essere revocati per giusta causa durante il mandato dall'Ente che li ha nominati. L'atto di revoca decorre dal momento della comunicazione al membro interessato. Costituisce giusta causa di revoca di uno o due membri designati dal Comune di Parma, allorquando era Socio unico, nel caso in cui si verifichi la circostanza di cui all'Art. 19.2. dello statuto.

Art. 8 – Competenze e Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, che nomina, di volta in volta, il Segretario, svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:
 - a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
 - b) approva il bilancio di previsione, nei termini indicati al successivo Art. 13 ed il bilancio d'esercizio, nei termini indicati al successivo Art. 12;
 - c) approva, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
 - d) elegge il Vicepresidente, su proposta del Presidente;
 - e) nomina il Sovrintendente, conferendogli tutti o parte dei poteri di cui al successivo comma 2 e definendo i termini giuridici ed economici del contratto;
 - f) propone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Organo consiliare del Comune di Parma per successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci;
 - g) adotta i regolamenti interni e di organizzazione;
 - h) determina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, i compensi spettanti al Sovrintendente ed ai suoi collaboratori;
 - i) determina, previe le stime ritenute opportune e sentito il Collegio Sindacale, il valore da attribuire ai beni in natura ed ai crediti pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione;
 - j) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro Organo, e può conferire deleghe



ai propri consiglieri, nonché al Sovrintendente, escluso quanto per legge riservato al Consiglio di Amministrazione. I termini della delega devono essere espressamente determinati.

2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, direttamente o mediante delega al Sovrintendente, assolve ai seguenti compiti:
 - a) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione previsti dall'Art. 2214 e seguenti del c.c.;
 - b) predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo, nonché i programmi di attività artistica, nei termini indicati da statuto;
 - c) dirige e coordina, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
 - d) provvede, in nome e per conto della Fondazione, all'assunzione del personale dipendente, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro, il licenziamento dei dipendenti; provvede altresì, in nome e per conto della Fondazione, alla sottoscrizione dei contratti collettivi ed individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale;
 - e) provvede, in nome e per conto della Fondazione, alla nomina dei collaboratori del Sovrintendente, proposti da quest'ultimo come sinergici, collaboratori delle cui attività risponde direttamente;
 - f) cura i rapporti con le rappresentanze sindacali del personale dipendente, illustrando alle medesime, almeno annualmente, l'attività artistica la situazione economica e finanziaria ed i programmi artistici della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, accertata anche tramite conference call o qualsiasi altro mezzo telefonico o telematico. Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese e comunque non meno di sei volte all'anno, anche ai fini della valutazione delle relazioni periodiche sulla gestione.
4. Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i componenti del Collegio Sindacale.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere anche dirigenti e dipendenti della Fondazione, ovvero esperti esterni, e l'Assessore alla Cultura del Comune di Parma su invito del Presidente.
7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso scritto o informatico contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Per ragioni di opportunità o di urgenza tale termine è ridotto a due giorni.
8. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione ha carattere onorifico e non può consentire la corresponsione di compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese documentate necessarie sostenute per lo svolgimento delle funzioni.
10. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2395 del Codice Civile.

Art. 9 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Parma, esso ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio, convoca e presiede

l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, avendo cura che abbiano esecuzione gli atti che vengono deliberati.

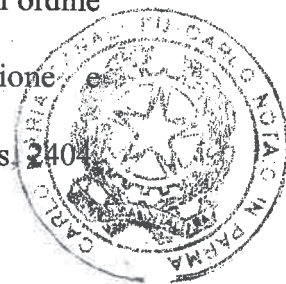
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente eletto ai sensi dell'Art. 8 dello statuto.
3. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 10 – Sovrintendente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Sovrintendente, individuandolo tra persone di comprovata competenza gestionale, musicale e teatrale.
2. Il Sovrintendente può esercitare i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 8; assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, e del Consiglio di Amministrazione. Relaziona, almeno trimestralmente, il Consiglio di Amministrazione, in ordine alla gestione della Fondazione.
3. Il Sovrintendente può proporre al Consiglio di Amministrazione di nominare collaboratori, tra cui il Direttore Artistico.
4. Il mandato del Sovrintendente e degli eventuali suoi collaboratori non può avere durata superiore di un anno al mandato del Consiglio di Amministrazione che li nomina.
5. Al Sovrintendente si applica la disposizione di cui all'Art. 2396 del Codice Civile.

Art. 11 – Collegio Sindacale e Organo di Revisione

1. La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, è affidato al Collegio Sindacale, mentre il controllo contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato all'Organo di Revisione.
2. I tre membri effettivi e i due membri supplenti del Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea dei Soci, da scegliersi tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come pattuito agli Artt. 6.2. e 6.3.
3. Il Presidente del Collegio Sindacale viene designato dall'Assemblea dei Soci.
4. Tutti i componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i componenti del Collegio cessati vengono sostituiti dai supplenti designati secondo le procedure disposte dagli Artt. 6.2 e 6.3 Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco sostituito e possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci per i motivi di legge.
5. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea dei Soci con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.
6. Il Collegio Sindacale deve redigere annualmente la relazione di propria competenza sul bilancio di esercizio e sul bilancio di previsione, esprimendo il parere in ordine alla loro approvazione.
7. I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.
8. Ai Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2408 bis, 2429, commi 1 e 2 del Codice Civile.



9. L'Organo di Revisione, ovvero il Revisore dei Conti o la Società di Revisione, viene nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, che ne determina altresì il compenso.

Art. 12 – Bilancio di Esercizio e Criteri di Gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
4. Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli Artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nel bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli Artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
5. Il bilancio deve essere corredato dalla Relazione sulla situazione della Fondazione e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, ai sensi dell'Art. 2428 del Codice Civile.
6. Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e successivamente trasmesso al Comune di Parma nel rispetto della normativa di riferimento e dei regolamenti interni dell'Ente. Per esigenze di carattere eccezionale, la convocazione per l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
7. Entro trenta giorni dall'approvazione, il bilancio deve essere trasmesso all'Organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica.
8. Entro tre mesi dall'approvazione, il bilancio, corredato della relazione del Collegio Sindacale, è inviato all'Assemblea per il recepimento.
9. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto del vincolo del bilancio.

Art. 13 – Bilancio Preventivo

1. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, corredato dal documento di programmazione annuale delle attività è proposto dal Consiglio di Amministrazione, entro il 15 novembre di ogni anno, per la successiva approvazione, a titolo autorizzatorio, da parte del Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale del Comune di Parma.

Art. 14 – Regolamenti

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del vigente "Regolamento per il controllo strategico e operativo del Gruppo Comune di Parma".

Art. 15 – Divieto di Distribuzione degli Utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 16 – Scioglimento

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto al Comune di Parma, che lo destinerà ad attività o ad Enti, con finalità analoghe, nel campo dello spettacolo e dell'educazione musicale.

Art. 17 – Controversie

1. Ogni controversia tra la Fondazione e i Soci, gli Amministratori, il Sovrintendente, tra i Soci e più in generale tra gli Organi della Fondazione, sarà devoluta alla cognizione esclusiva di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Parma, il quale giudicherà secondo diritto, con arbitrato rituale, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

Art. 18 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia nonché, per quanto compatibili, le leggi vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

Art. 19 – Norma Transitoria

1. Fino all'ingresso nella Fondazione di altri Soci ordinari, oltre al Socio fondatore Comune di Parma, l'Art. 6.3. dello statuto non è operante.
2. L'ingresso di uno o più Soci ordinari nella Fondazione costituisce giusta causa di revoca di uno o di due consiglieri di amministrazione nominati dal Comune di Parma, in veste di Socio unico.
3. Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione delle modifiche apportate al presente statuto rimane in carica sino alla fine del mandato, intendendosi per data di insediamento la data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla registrazione delle modifiche statutarie.

F.to: Federico Pizzarotti.

F.to: Carlo Maria Canali.



PAGINA NON UTILIZZATA